

Codice scheda: ASC A4550304 (Microscheda: 3959C2/5)  
Luogo e data: -  
Autore: RUA MICHELE  
Destinatario: FERRATA DOMENICO  
Classificazione: Rua: Corrisp. con Nunzi-Vescovi-Autorità  
Tipo documento e supporto: Lettera spedita - Copia fotostatica  
Autenticità: Copia

Contenuto: Pone alcuni quesiti sullo svolgimento del Capitolo Generale: di quali e quanti membri deve essere composto; se sia opportuno che tutte le Ispettorie vi prendano parte; se sia opportuno celebrare un Capitolo Provinciale.

\*\*\*

Eminentissimo Principe

Il Sacerdote Michele Rua, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, chinato al bacio della S. Porpora, espone umilmente quanto segue:

Le Costituzioni della Pia Società di S. Francesco di Sales, approvate definitivamente con decreto della S. Congr. dei VV. e RR. il 13 aprile 1874, non dichiarano esplicitamente di quali membri debba esser composto il Capitolo Generale, che, secondo le medesime Costituzioni, si deve radunare ordinariamente ogni tre anni per trattare degli affari di maggior momento. "Capitulum generale ordinarie habebitur singulis trienniis ad pertractandas res majoris momenti, quae ad societatum spectant, et ad cas sollicitudines adhibendas, quae tum societatis necessitates, tum tempora et locarequirent." In altro luogo poi delle medesime Costituzioni, dove si tratta del Capitolo Generale in cui si fa l'elezione del Rettor Maggiore e dei membri del Capitolo Superiore, si dichiara tassativamente chi debba prendervi parte. Ecco le parole "In electione Rectoris Majoris suffragium dabunt Capitulum Superius, Directores cuiusque domus una cum socio a professis eiusdem domus electo, quatenus singuli vota perpetua iam emiserint." Da ciò avvenne che ai Capitoli per le elezioni prendessero parte (fatta qualche eccezione per le Case delle lontane Missioni) i membri indicati nelle Costituzioni; al Capitolo Generale ordinario invece soltanto i membri del Capitolo Superiore, gli Ispettori e i Direttori delle Case. Nell'ultimo Capitolo Generale ordinario, adunato per trattar gli affari, tenutosi nel settembre del 1901 nacque il dubbio che esso non fosse

canonicamente costituito; onde i congregati deliberarono di proporre alla S. Congregazione dei VV. e RR. il seguente quesito, accompagnandolo con altri due motivati dalle ragioni espresse nei medesimi.

1°. Di quali e quanti membri deve essere composto il Capitolo Generale, che secondo le nostre costituzioni deve ordinariamente essere tenuto ogni tre anni, non essendo ciò espresso nelle Costituzioni?

2°. Se, in vista dei bisogni particolari di ogni regione così per l'elezione dei Maestri dei novizi, come per l'elezione delle Commissioni provinciali per l'ammissione al Noviziato e alla Professione (Decreto Regolari disciplinae), non sia opportuno celebrare i Capitoli Provinciali. In caso affermativo, quando debbano radunarsi e come debbano essere costituiti.

3°. Se, attesa la diffusione della nostra Pia Società, la difficoltà, anzi l'impossibilità morale che nell'elezione del Superiore Generale e dei membri del Capitolo Superiore possano prender parte tutti quelli che attualmente ne hanno diritto a norma delle costituzioni (articolo sopra citato), non sia da regolare la cosa in modo che tutte le Ispettorie, ossia Province, possano prendervi parte con equo numero di soci.

Pertanto l'umile esponente supplica V. E. di voler favorire le relative risposte, affinché servano di norma sicura nella celebrazione dei futuri Capitoli.

Ringraziando ecc.

Oss.mo Dev.mo Servitore

Sac. Michele Rua  
Rettor Maggiore della Pia Società di San Francesco di Sales

A Sua Eminenza Rev.ma  
Signor Card. Domenico Ferrata  
Prefetto della Congr. dei VV. e RR. - Roma

Eminentissimo Principe,

Il Sac. Michele Rua, Rettor Maggiore  
della Congregazione Salesiana, Minato al ba.  
cio della S. Porpora, espone umilmente quan-  
to segue:

Le Costituzioni della Pia Società di S.  
Francesco di Sales, approvate definitivamente  
col Decreto della S. Congr. del V. e R. P.  
il 13 aprile 1874, non dichiarano esplicita-  
mente di quali membri debba esser compo-  
sto il Capitolo Generale, che, secondo le me-  
desime Costituzioni, si deve radunare ordi-  
nariamente ogni tre anni per trattare  
degli affari di maggior momento. « Capitulum  
generale ordinario habebitur singulis  
tribenniis ad pertractandas res majores mo-  
menti, quae ad societatem spectant, et  
ad eas sollicitudines adhibendas, quae sunt  
societatis necessitates, cum temporibus et locis  
requirant. » In altro luogo poi delle medes.

3959 22

sime Costituzioni, Dove si tratta Del Capitolo.  
Lo Gen. in cui si fa l'elezione Del Rettor Mag.  
giore e dei membri Del Capitolo Superiore, si  
Dichiarò tassativamente chi Debba prendervi  
parte. Ecco le parole: « In electione Rectoris  
Majoris suffragium dabunt Capitulum Super.  
rius, Directores cuiusque Domus una cum sociis  
a professoribus eiusdem Domus electis, quatenus  
singuli vota perpetua iam emisissent. » Da  
ciò avvenne che ai Capitoli per le elezioni  
prendevano parte (fatta qualche eccezione per  
le Case delle lontane Missioni) i membri in-  
dicati nelle Costituzioni; al Capitolo Gen.  
le ordinario invece soltanto i Membri Del  
Capitolo Superiore, gli Spettori e i Diret-  
tori delle Case.

Nell'ultimo Capitolo Gen. ordinario, adu-  
nato per trattar gli affari, tenuto nel  
settembre Del 1901 nacque il dubbio che es-  
so non fosse canonicamente costituito; on-  
de i congregati Deliberarono di proporre

alla 1. Congregazione di V.V. e P.P. il seguente quesito, accompagnandolo con altri due, motivati dalle ragioni espresse nei medesimi.

1<sup>o</sup> Di quali e quanti membri deve essere composto il Capitolo Generale, che secondo le nostre Costituzioni deve ordinariamente essere tenuto ogni tre anni, non essendo ciò espresso nelle Costituzioni?

2<sup>o</sup> Se, in vista dei bisogni particolari di ogni regione così per l'elezione dei Maestri dei Novizi, come per l'elezione delle Commissioni provinciali per l'ammissione al Noviziato e alla Professione (Decreto Regolare Disciplinare), non sia opportuno celebrare i Capitoli Provinciali. In caso affermativo, quando debbano radunarsi e come debbano essere costituiti.

3<sup>o</sup> Se, attesa la diffusione della nostra Pia Società, la difficoltà, anzi l'impossibilità morale che nell'elezione del Superiore Generale e dei Membri del Capitolo Superiore possano prender parte tutti quelli che attualmente

to ne hanno diritto a norma delle Costituzioni (articolo sopra citato), non sia da regolare la cosa in modo che tutte le Diocesi, ossia Province, possano prendervi parte con eguo numero di voti.

Per tanto l'umile esponente supplica V. L. di voler favorire le relative richieste, affinché succano di piena sicura nella celebrazione dei futuri Capitoli.

Ringraziando ecc

Offense Deo = Servitore  
Sac. Michele Riva  
Rett. Magg. della S. Soc. Di S. Fr. = Sales

A Sua Eminenza Romana  
S. M. Card. Domenico Ferrata  
Prefetto della Congr. Di V. M.  
Roma

395905 Salesiani